



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO

Cos'è l'equipollenza dei titoli di studio esteri?

L'equipollenza dei titoli di studio esteri, scolastici o accademici, è l'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina la corrispondenza, a tutti gli effetti giuridici, di un [titolo di studio](#) conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio **finale** conseguito all'estero al termine di un percorso scolastico.

La procedura di equipollenza prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

Qual è l'autorità competente?

Per i titoli di studio **pre-universitari** è competente l'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Titolo di studio	Ufficio competente
diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado	Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza
diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado	Qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale

Per la Provincia di **Padova** rivolgersi a:

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio V Ambito di Padova e Rovigo

Via Cave 180 – 35136 Padova

equipollenze.pd@istruzione.it – telefono: 049/8208811 - 8218871

ricevimento al pubblico: **solo su appuntamento**

Chi può fare domanda?

Possono fare domanda i Cittadini di **Stati membri dell'Unione Europea**, degli Stati aderenti all'Accordo sulla Spazio economico europeo e della Confederazione Elvetica, ed i titolari dello **status di rifugiato politico** o dello status di **protezione sussidiaria**.

L'equipollenza ad un diploma di II grado non può essere rilasciata prima del compimento del **18°** anno d'età.

Cosa bisogna fare?

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello (**Allegato 1**):

- in carta semplice per i diplomi d'istruzione di I grado
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi d'istruzione di II grado

Quali documenti vanno allegati alla domanda?

Per il diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado	Titolo di studio (tradotto e legalizzato)
	Dichiarazione di valore
	Attestazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado	Titolo di studio (tradotto e legalizzato) con elenco delle materie studiate
	Dichiarazione di valore
	Attestazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana
	Programmi delle materie
	Curriculum degli studi seguiti
	Ogni altro documento o titolo, che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Il titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, deve essere presentato in originale o copia conforme, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;

La dichiarazione di valore rilasciata **dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza**, deve indicare la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l'indicazione del gestore), durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce; la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell'assunzione a posti di lavoro nel Paese in cui è stato conseguito (per i titoli di II grado deve permettere l'iscrizione all'Università); devono risultare inoltre il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) in uso nel Paese straniero, il voto minimo e massimo attribuibili per la promozione e ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.

Come attestazione idonea a provare la **conoscenza della lingua italiana** ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di italiano può essere presentato:

- attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;
- documentazione da cui risulti lo studio della lingua italiana durante il percorso scolastico;
- attestato di frequenza di corsi in lingua italiana (corsi universitari, attestati di qualifica professionale – esempio per Operatori Socio Sanitari, ecc.);
- certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro.

Se non si ha un'attestazione che provi la conoscenza della lingua italiana?

Là dove manchi la documentazione che provi la conoscenza della lingua italiana, l'Ufficio Scolastico sottoporrà il candidato a delle prove integrative di italiano. La commissione viene nominata presso la scuola secondaria di I grado più vicina all'indirizzo di residenza per i diplomi di I grado, presso una scuola a scelta dell'ufficio stesso per i diplomi di scuola secondaria di II grado.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

I programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato estero o dell'autorità diplomatica, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza. **Per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.**

Perché occorrono i programmi e non basta un elenco delle materie?

Per valutare se si può rilasciare l'equipollenza, questo ufficio si avvale del parere del dirigente scolastico di un istituto ritenuto affine al percorso di studio compiuto all'estero.

Il dirigente valuta se si può rilasciare l'equipollenza direttamente o se è necessario sottoporre il richiedente a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.

Un semplice elenco delle materie non è sufficiente per una valutazione che, dice la legge, deve accertare "specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all'estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l'equipollenza".

Per una valutazione più completa sarebbe utile avere anche gli argomenti delle materie, soprattutto quelle caratterizzanti il corso di studi perché così risulterebbe più evidente se gli studi all'estero sono corrispondenti nei contenuti con quelli italiani.

Qualora non fosse possibile per il richiedente procurarsi gli argomenti delle materie, questo ufficio, sulla base anche dell'elenco delle materie studiate nel percorso scolastico di origine, sottoporranno gli interessati a prove integrative secondo la tabella allegato C al D.M. 1/2/1975.

Si sottolinea come nella valutazione, vengono considerate anche eventuali esperienze di lavoro maturate dal richiedente, oppure titoli o attestati che provino la frequenza con profitto a corsi di studio o professionali (per esempio corsi universitari) attinenti con il titolo per cui si richiede l'equipollenza.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Il Curriculum degli studi seguiti deve essere redatto e firmato dall'interessato e riportare il percorso scolastico distinto per anno, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate, nonché esperienze di lavoro maturate dal richiedente, oppure titoli o attestati che provino la frequenza con profitto a corsi di studio o professionali (per esempio corsi universitari) attinenti con il titolo per cui si richiede l'equipollenza.

Ogni altro documento o titolo, che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse.

Per tutti i titoli di studio va presentato un elenco in duplice copia della documentazione presentata.

In quanto tempo viene rilasciata l'equipollenza?

I termini del procedimento sono fissati in **180 giorni**.

Come viene attribuito il voto?

Nel caso in cui dalla dichiarazione di valore o dalla documentazione che viene consegnata dall'interessato risultino chiaramente il **voto finale ottenuto**, il **voto minimo** per la promozione e il voto **massimo** attribuibile nel Paese in cui è stato conseguito il diploma, viene applicata una formula matematica come da D.M. 20 luglio 1978.

Nel caso sui documenti non sia riportato il voto ottenuto all'estero o sia impossibile risalire al voto minimo e massimo nel Paese straniero, verrà attribuito il voto minimo ottenibile in Italia.

Che cos'è l'equivalenza ai soli fini concorsuali?

L'equivalenza è una forma di equipollenza ridotta, valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta. I cittadini comunitari in possesso di un titolo conseguito all'estero, che intendono partecipare ad un concorso pubblico, possono richiedere che tale titolo sia dichiarato "**equivalente ai fini concorsuali**" ad un determinato titolo di studio



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica.

Possono essere valutati sia i titoli di scuola secondaria che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare.

L'autorità competente è la **Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica**, in accordo con il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**.

L'equivalenza, una volta attestata, ha valore esclusivamente per il bando di concorso per cui è stata rilasciata e non può quindi essere utilizzata in contesti diversi.

Per informazioni:

<https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali>

Per il riconoscimento degli altri titoli?

- Se il titolo **accademico – universitario** è di **primo o secondo livello**, è necessario presentare la domanda alla segreteria di un singolo Ateneo.

Per l'Università di Padova:

<https://www.unipd.it/riconoscimento-titoli-accademici-stranieri-abbreviazione-corso>

nella parte relativa a "Riconoscimento titolo estero per equipollenza".

- Per il **riconoscimento del titolo professionale di docente** occorre rivolgersi al Ministero competente. Questo il link per informazioni sul riconoscimento di titolo professionale di insegnante: <https://www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente>
- Per il riconoscimento dei **titoli sanitari**, è competente il Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>